



Ministero della Cultura

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PINACOTECA DI BRERA
FONDAZIONE NIGUARDA**

La Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense (di seguito, per brevità, “Pinacoteca”), C.F. n° 97725670158, con sede in Milano, via Brera 28 (c.a.p. 20121), pec.pin-br@cultura.gov.it, rappresentata dal Direttore Generale Prof. Angelo Crespi quale proprio rappresentante legale pro tempore e Direttore Generale, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Museo; (di seguito congiuntamente “Parti”)

Fondazione Ospedale Niguarda, con sede in Piazza Ospedale Maggiore 3; 20162 Milan; recapiti: 02-36558215; fondazioneospedaleniguarda@pec.it; C.F.: 97921490153; si seguito per brevità: Fondazione, rappresentata dal proprio Direttore Generale pro tempore domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sopraindicata;

Visti gli articoli 6, 7, 107-108, 111-113 e 118-119 del D.lgs. 22 gennaio 2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visti gli art. 8 co. 1° e art. 134 del Dlgs. 36/2023;

Visto lo Statuto della Fondazione Niguarda, come da atto rep.n° 29186/14200, registrato il 4 maggio 2022;

Premesso che:

- La Fondazione Niguarda non ha scopo di lucro ma esprime e realizza finalità di utilità sociale ed esprime valori compatibili e affini alle finalità istituzionali della Pinacoteca di Brera;

- La Pinacoteca di Brera dal 2015 si occupa del rapporto fra arte e terapia coltivando percorsi di fruizione artistica e museale con soggetti affetti dalla patologia dell'alzheimer;
- La Pinacoteca di Brera è una Direzione Generale del Ministero della Cultura dotata di speciale autonomia sotto ogni profilo: tecnico-scientifico, gestionale, organizzativo, contabile ed operativo in virtù della normativa ministeriale museale di cui all'art. 33 co. 3° DPCM 167/2923 s.mi., e D.M. 23.12.14;
- Considerata l'importanza strategica del principio e dell'obbiettivo della valorizzazione culturale per gli Istituti museali del Ministero della Cultura, considerato anche l'art. 3 dello Statuto della Pinacoteca che indica tra le sue finalità il contribuire allo sviluppo culturale e sociale della propria comunità e vista anche l'esigenza di garantire che il Museo *sia un luogo vitale e inclusivo* e capace di promuovere lo sviluppo della cultura come indicato dall'art. 43 co.4 lett. b) DPCM 169/19;
- La Pinacoteca ha intenzione di creare una collaborazione con le istituzioni culturali del territorio milanese più particolarmente coinvolte dal punto di vista sia sociale che territoriale e culturale anche per sviluppare il particolare scenario del rapporto arte-terapia-malattia;
- Dalla suddetta convenzione non può generarsi alcun tipo di onere o costi di qualunque genere per Fondazione e per la Pinacoteca;

Tutto ciò premesso quale parte integrante dell'accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Oggetto dell'intesa

Con il presente atto le Parti definiscono la loro volontà di collaborare culturalmente e promozionalmente in merito al tema dei rapporti fra arte, malattia e terapia e per la valorizzazione sociale delle proprie collezioni artistiche.

Articolo 2 Impegni e disponibilità delle Parti

Le Parti collaborano per esporre presso la sede della Fondazione Ospedale Niguarda e presso l'Ospedale stesso riproduzioni delle immagini di opere d'arte appartenenti al patrimonio della Pinacoteca, selezionate di concerto al fine di un incontro socio-culturale anche simbolico e rappresentativo fra il mondo della cura della salute e il valore terapeutico della grande arte.

Le Parti sono disponibili a collaborare anche su complementari linee di azione congiunta come prestiti di opere d'arte, convegni, coordinamento delle proprie iniziative e azioni di comunicazione co-progettate.

Articolo 3 Promozione della Convenzione

Le Parti si impegnano a promuovere l'oggetto della presente Convenzione attraverso i rispettivi canali istituzionali curando altresì la massima diffusione del contenuto della medesima e del materiale informativo messo a disposizione da una parte e dall'altra.

Articolo 4 Durata. Recesso. Risoluzione

1. Le Parti convengono che la presente Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata o prorogata con atto condiviso di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi via PEC con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.
2. Rimane in ogni caso ferma la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi via PEC con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.
3. L'inadempimento di una parte nei confronti dell'altra parte potrà costituire causa di risoluzione della presente Convenzione, se ricevuta la formale messa in mora non adempita entro 15 giorni dal ricevimento della PEC.

Qualunque divergenza nell'attuazione del presente accordo viene composta in via bonaria e amichevole.

Articolo 5 Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo, sia informatico, relativi all'espletamento dell'attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003, nonché della nuova normativa europea di cui al Regolamento UE n. 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto in data

Milano, firmato digitalmente

Per la Fondazione Ospedale Niguarda

Il Direttore Generale
dr. Alberto Zoli



Per la Pinacoteca di Brera

Il Direttore Generale
Prof. Angelo Crespi

